



REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

La Corte dei conti

Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana

composta dai signori magistrati:

dott. Vincenzo Lo Presti Presidente

dott. Giuseppe Colavecchio Consigliere

dott. Marco Smioldo Consigliere

dott. Francesco Albo Consigliere

dott.ssa Giuseppa Cernigliaro Consigliere - relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 49/A/2024

nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n. **6898/P** del
registro di segreteria, depositato il 10/10/2023, promosso da:

- **omissis**, nata a *omissis* in data *omissis*, rappresentata e difesa
dall'avv.to Lino Antonino Di Verde (pec: diverdelino@pec.it) ed
elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Palermo, Via
Principe di Paternò n. 101

contro

il **Fondo Pensioni Sicilia**, in persona del legale rappresentante *pro
tempore*, rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli
avv.ti Vincenzo Farina (p.e.c.: v.farinavpa@pec.it) e Beniamino Lipani
(p.e.c.: avv.b.lipani@pec.it) ed elettivamente domiciliato presso la
sede dell'Ufficio Legislativo e Legale della Regione Siciliana sito in
Palermo, via Caltanissetta, n. 2e

per la riforma

della sentenza n. 193/2023 della Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana, Giudice unico delle pensioni del 29 marzo 2023, depositata il 3 aprile 2023 e pubblicata il 6.4.23, non notificata

Uditi nell'odierna pubblica udienza, per l'appellante, l'avvocato Lino Antonino Di Verde e, per il Fondo Pensioni, l'avvocato Vincenzo Farina

FATTO

La signora *omissis*, già dipendente della Regione Siciliana-Assessorato Beni Culturali e Identità Siciliana, con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, chiedeva la rideterminazione del proprio trattamento pensionistico di inabilità con l'applicazione della Legge regionale n. 2/1962 (per il periodo fino al 31/12/2003) in luogo della meno favorevole modalità di computo applicata dal Fondo pensioni, ai sensi dell'art. 51 della Legge regionale n.9 del 2015, che ha equiparato il calcolo della pensione dei dipendenti regionali, quanto alla quota retributiva, a quello previsto per i dipendenti statali.

L'allora ricorrente lamentava infatti che nel decreto concessivo di pensione la quota retributiva del trattamento pensionistico era stata calcolata applicando la percentuale del 51,30% alla retribuzione (modalità di computo prevista per gli statali) invece della percentuale contemplata per i dipendenti regionali appartenenti al cd. "contratto 1", pari al 72,70% della retribuzione.

Nell'esporre di avere presentato alla propria amministrazione, con missiva datata 16 aprile 2015 e protocollata il 17 aprile 2015 al n. 1201,

la domanda di pensione di inabilità, corredata del necessario certificato medico, l'allora ricorrente sottolineava che alla data di presentazione dell'istanza non erano ancora entrate in vigore le disposizioni meno favorevoli introdotte dalla L.R. n. 9/2015 (applicabili a far data dal 15 maggio 2015), sicché occorre fare riferimento alla data dell'istanza per stabilire quale fosse, *ratione temporis*, il regime applicabile alla propria pensione.

Proseguiva rassegnando che, in data 28 dicembre 2015, era stata sottoposta a visita collegiale presso la Commissione medica di verifica di Palermo e che, ad esito degli accertamenti condotti dal citato organo collegiale, con verbale del 18 gennaio 2016, era stata riconosciuta *“Non idonea assolutamente e permanentemente alle mansioni previste dal profilo di appartenenza. Non idonea permanentemente e in modo assoluto al proficuo lavoro nell'ambito dell'amministrazione di appartenenza. Inabile assolutamente e permanentemente a qualsiasi attività lavorativa”*. Seguiva la cancellazione dal ruolo regionale di appartenenza, con DDG. dell'8 febbraio 2016, e la liquidazione del trattamento di pensione provvisorio, a far data dalla cancellazione dai ruoli regionali, con decreto del Fondo pensioni n. 2630 del 4 agosto 2016 che applicava all'anzianità maturata fino al 31.12.2003 l'art 51 della L.R. 9/2015.

La ricorrente riteneva non corretto il richiamo alla novella legislativa in quanto, sebbene l'accertamento condotto dalla C.M.V. fosse successivo all'entrata in vigore della nuova disciplina, la domanda di pensione era stata presentata anteriormente e la C.M.V. aveva

semplicemente confermato la diagnosi posta nel certificato medico allegato all'istanza pensionistica.

Il Fondo pensioni Sicilia, costituitosi in giudizio, formulava le proprie controdeduzioni sostenendo di avere correttamente operato nell'applicare la normativa vigente all'epoca del collocamento a riposo della dipendente.

Il giudice di prime cure ha respinto il ricorso sulla base dell'inidoneità della sola domanda a fondare la sussistenza del diritto alla pensione di inabilità, essendo l'istanza più propriamente volta all'accertamento dei requisiti di ordine sanitario, propedeutici al riconoscimento del diritto a pensione; sotto questo profilo, ha affermato la correttezza dell'applicazione del nuovo criterio di computo introdotto dalla L.R. n. 9/2015.

Con atto di appello ritualmente proposto, la signora *omissis* lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per violazione della L. R. n. 2/1962 (Norme per il trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale della Regione), artt. 4 e 31, asserendo che il giudice di prime cure avrebbe equivocato sul contenuto dell'istanza pensionistica del 17 aprile 2015, ove l'ha ritenuta meramente finalizzata ad ottenere l'accertamento di ordine sanitario mentre, in realtà, con essa si domandava la pensione di inabilità allegandone, con apposita certificazione, i necessari requisiti. Da ciò discende, a detta dell'appellante, che è a tale data che occorre riferirsi per stabilire quali siano le disposizioni da applicare.

Nel concludere per l'accoglimento del gravame, chiede di condannare

il Fondo Pensioni Sicilia a rideterminare il provvedimento di quiescenza e a corrispondere le relative differenze economiche, comprensive d'interessi e rivalutazione monetaria, dalla maturazione del diritto e fino al pieno soddisfo, con vittoria di spese da distrarsi in favore del proprio difensore antistatario.

Il Fondo Pensioni Sicilia, costituitosi il 29 gennaio 2024, ha svolto le proprie difese richiamando la motivazione della sentenza oggetto di impugnazione ed evidenziando che, ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di inabilità, non è sufficiente la mera domanda ma sono necessari tanto l'accertamento di natura sanitaria quanto la successiva risoluzione del rapporto di lavoro; tali requisiti, nel caso di specie, sono maturati ben dopo l'entrata in vigore della L.R. n. 9/2015, sicché il calcolo della pensione dell'appellante non poteva che avvenire con l'impiego dei criteri stabiliti nella legge regionale di riforma.

Nel confermare la bontà del proprio operato, il Fondo pensioni ha perciò chiesto la reiezione dell'appello.

All'udienza odierna le parti hanno concluso come da verbale, riportandosi ai propri atti scritti.

DIRITTO

1. Il presente giudizio ha ad oggetto la pretesa di parte appellante, titolare di pensione di inabilità, alla rideterminazione del provvedimento di quiescenza con applicazione della legge regionale n. 2/1962, per l'anzianità maturata fino al 31/12/2003, con disapplicazione dell'art. 51 della L.R. 9 del 2015 in quanto norma non ancora in vigore alla data di presentazione della domanda di pensione.

2. Ai fini dell'inquadramento giuridico della tema rimesso all'esame di questo giudice di appello, va premesso che, nell'intento di armonizzare i sistemi previdenziali, l'articolo 2, comma 12, della legge n. 335 del 1995 (legge di Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) ha esteso ai dipendenti pubblici, con decorrenza 1° gennaio 1996, le disposizioni di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222 in materia di pensioni di inabilità.

Tale prestazione spetta al lavoratore che si trovi nell'assoluta e permanente incapacità di svolgere qualsiasi attività lavorativa per infermità non dipendente da causa di servizio e che sia cessato da ogni impiego sia pubblico sia privato. La condizione di inabilità assoluta e permanente è accertata da apposite commissioni mediche di verifica e il relativo trattamento è concesso dall'ente previdenziale, previa risoluzione del rapporto di lavoro.

Le modalità applicative per la concessione dell'illustrato trattamento di quiescenza ai pubblici dipendenti sono state dettate con il D.M. 8 maggio 1997, n. 187 (Regolamento recante modalità applicative delle disposizioni contenute all'articolo 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, concernenti l'attribuzione della pensione di inabilità ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche iscritti a forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria); detto decreto all'art. 2 (Requisiti), prevede che *“La pensione di inabilità spetta ai dipendenti in possesso dei seguenti requisiti: a) anzianità contributiva di almeno cinque anni, di cui almeno tre nel quinquennio precedente alla decorrenza della pensione di inabilità, computata ai*

sensi dell'articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218; b) risoluzione del rapporto di lavoro per infermità non dipendenti da causa di servizio; c) riconoscimento dello stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa conseguente all'infermità di cui alla precedente lettera b)”.

In base al successivo art. 7 (Risoluzione del rapporto di lavoro e armonizzazione degli accertamenti sanitari), comma 1, “L'amministrazione o l'ente, ricevuto l'esito degli accertamenti sanitari di cui all'articolo 6 attestante lo stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa, provvede alla risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente, ovvero agli adempimenti occorrenti se la risoluzione del rapporto di lavoro è già intervenuta”.

In merito alla questione oggetto del presente giudizio di appello, concernente la decorrenza della pensione, l'articolo 8 del citato D.M., al comma 2, statuisce che essa è stabilita nella “data di risoluzione del rapporto di lavoro ovvero dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda prevista al precedente articolo 3, se inoltrata successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro”.

Per finire, occorre precisare che l'istituto in parola risulta applicabile ai dipendenti della Regione siciliana, in virtù di quanto disposto dall'art.18 della L.R. n. 73 del 1979 (recante norme in materia di “Soppressione del fondo di quiescenza, previdenza ed assistenza per il personale della Regione siciliana”).

Orbene, alla luce dell'illustrato quadro normativo, dagli atti di causa si trae che l'odierna appellante, con istanza datata 16 aprile 2015, ha

richiesto all'amministrazione regionale la concessione della pensione di inabilità per infermità non dipendente da causa di servizio, affermando di trovarsi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Parte datoriale ha tempestivamente compulsato la Commissione medica di verifica che ha reso il proprio parere, in data 18 gennaio 2016, riconoscendo la sussistenza in capo all'appellante dei necessari requisiti di natura sanitaria per la concessione del richiesto trattamento di quiescenza. L'amministrazione regionale ha quindi provveduto alla risoluzione del rapporto di lavoro, con decorrenza 8 febbraio 2016, ed a cancellare la dipendente dal ruolo del personale; con successivo provvedimento, assunto il 4 agosto 2016, è stata attribuita la pensione provvisoria di inabilità a decorrere dalla cessazione dal servizio.

Dalla riportata articolazione temporale, si evince che, nel determinare la pensione della ricorrente, è stata correttamente applicata la L.R. n. 9 del 2015, entrata in vigore il 15 maggio 2015, in quanto già vigente all'epoca dell'accertamento del requisito sanitario nonché all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro.

Prive di pregio sono perciò le doglianze di parte appellante poiché alla prospettata tesi della diversa decorrenza della pensione osta, come si è dianzi indicato, il chiarissimo tenore letterale dell'articolo 8, comma 2, del citato D.M. n. 187 del 1997 che àncora detta decorrenza alla data di risoluzione del rapporto di lavoro.

Conclusivamente, non essendo possibile aderire ad alcuna di interpretazione di segno diverso, il ricorso è infondato e, come tale,

deve essere rigettato.

3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate, come da dispositivo, in favore del Fondo pensioni Sicilia.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando,

- Rigetta il gravame con conferma della sentenza impugnata.

Le spese di lite, da porre a carico dell'appellante rimasta soccombente, si liquidano, in favore del Fondo pensioni Sicilia nella misura omnicomprensiva di euro 800,00 (euro ottocento/00),

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio dell'8 febbraio 2024.

L'Estensore

Il Presidente

Dott.ssa Giuseppa Cernigliaro

Dott. Vincenzo Lo Presti

(F.to digitalmente)

(F.to digitalmente)

Il Collegio, ravvisati i presupposti applicativi dell'art. 52, del d.lgs. 196/2003, e dell'art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

dispone con decreto

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3, di detto art. 52, nei riguardi della parte privata.

Il Presidente

Vincenzo Lo Presti

(firmato digitalmente)

Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge.

Palermo, 28/02/2024

In esecuzione del provvedimento del Collegio, ai sensi dell'art. 52, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi della parte privata.

Palermo, 28/02/2024

Il Funzionario preposto

Dott.ssa Pietra Allegra

(firmato digitalmente)